

V.G. RG 19108 /2018

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il giudice delegato

vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della legge numero 3 del 2012 presentata da ***** , nato a ***** il ***** C.F. *****

rilevato che sussistono le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012 numero 3;

rilevato in particolare che il ricorrente:

- non è assoggettabile al fallimento, in quanto persona fisica che svolge un'attività imprenditoriale in assenza dei requisiti ex art 1 LF;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;
- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

considerato, altresì, che la proposta avanzata prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso:

1. l' acquisto, da parte della Sig.ra ***** della quota dell'immobile di proprietà del Sig. ***** pari ad € 77.000,00 (corrispondente al 50% del valore di mercato dello stesso immobile, avendo l'arch. Di Nocera stimato in € 154.000,00 il valore complessivo dell'immobile) mediante l'accollo della quota di mutuo ipotecario gravante sull'unità immobiliare e stipulato con la Banca Popolare Società Cooperativa, il cui debito residuo del mutuo è superiore al valore dello stesso immobile;
2. l'impegno del proponente di mettere a disposizione degli altri creditori una somma pari ad € 82.412,54, oltre il compenso per il nominato O.C.C., mediante il versamento della somma di € 300,00 mensili, importo questo che rappresenta, in proporzione, buona parte del reddito mensile dallo stesso percepito, salva la possibilità di anticipare le scadenze, nel caso in cui dovesse aumentare l'utile derivante dalla nuova attività imprenditoriale posta in essere per il tramite della

***** *****



rilevato che:

- sono state adempiute le formalità previste dalla legge all'articolo nove della legge n. 3/2012;
- sono stati depositati insieme alla proposta, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, nonché le dichiarazioni dei redditi, l'attestazione di fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia,

FISSA

l'udienza dinanzi a sé per il giorno 30.1.2019 h. 13.00;

DISPONE

Ex art. 10 Legge 3/2012 la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o, per posta elettronica certificata, della proposta di accordo loro indirizzata, dei suoi allegati e del presente decreto,

STABILISCE

Quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito del Tribunale di Roma della proposta di accordo e del presente decreto

ORDINA

la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sul bene immobile che sarà oggetto di cessione per saldare i creditori;

DISPONE

che sino a quando il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore;

INFORMA

che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

Roma 30/11/2018

Il giudice delegato
Dott. Angela Coluccio

